

CAMERA DEI DEPUTATI N. 460

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, BIAFORA, BONSIGNORE, CARDINALE, CURSI,
FARAGUTI, LAMORTE, LA PENNA, LEONE, LIA, MALVE-
STIO, MATULLI, MENSURATI, PIREDDA, SANZA, SAVIO**

Organizzazione del servizio di trasporto aereo
e norme per la sicurezza dei voli

Presentata il 29 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'organizzazione del servizio di trasporto aereo in Italia deve essere snellita ed adeguata all'incremento dei traffici, deve essere sburocratizzata il più possibile per poter affrontare con una struttura manageriale idonea i nuovi complessi rapporti internazionali che si prospettano non solo in vista della ormai imminente integrazione europea ma per la crescente mole di scambi di merci e persone che utilizzano il mezzo aereo in tutto il mondo.

Con la presente proposta di legge, elaborata anche a seguito dell'analisi del lungo lavoro svolto nel corso dell'indagine parlamentare sulla sicurezza del volo, si pone per l'appunto l'obiettivo di dare un nuovo volto alla organizzazione del trasporto aereo.

La struttura del trasporto aereo prevista da questa proposta di legge è incentrata su una nuova figura, il segretario generale del trasporto aereo, il quale opera alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti ed in armonia con le indicazioni del CIPET.

Al segretario generale del trasporto aereo (che è dunque un *manager* nominato dal Governo e scelto fra i dirigenti dello Stato) è affidata la responsabilità di gestire l'intero sistema del trasporto aereo che è così articolato:

Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali;

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Registro aeronautico italiano.

Nell'ambito del Ministero dei trasporti il trasporto aereo è affidato ad una struttura burocratica snella basata su tre servizi (del trasporto aereo, della navigazione aerea, degli affari generali e del personale). Vi è inoltre per l'esame dei problemi della sicurezza del volo un Comitato per la sicurezza del volo.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si prevede l'istituzione del segretario generale del trasporto aereo.

L'articolo 2 indica le funzioni affidate al segretario generale.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si determinano le attribuzioni dei servizi che, all'interno del Ministero dei trasporti, gestiscono la struttura del trasporto aereo.

L'articolo 6 regola composizione, funzioni e responsabilità del Comitato per la sicurezza del volo.

L'articolo 7 istituisce l'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali, le cui funzioni e composizione sono previste rispettivamente dagli articoli 8 e 9.

Con l'articolo 10 si definiscono gli aeroporti italiani quali enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali.

Con gli articoli da 11 a 17 si definisce il particolare regime che regola l'attività dei sistemi aeroportuali di Roma e di Milano.

Con l'articolo 19 infine si definiscono le nuove incombenze affidate al Registro aeronautico italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il trasporto aereo civile in Italia è sottoposto all'indirizzo politico, al controllo ed alla programmazione del Ministro dei trasporti che esercita tali attribuzioni tramite il segretario generale del trasporto aereo.

2. Il segretario generale del trasporto aereo è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei trasporti fra dipendenti dello Stato, in servizio, di grado non inferiore a quello di dirigente generale di livello B o di generale di squadra aerea. Il segretario generale del trasporto aereo dura in carica 5 anni e può essere riconfermato nel mandato entro i limiti di età previsti per i funzionari civili dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti sono fissati organici e modalità di funzionamento dell'ufficio del segretario generale del trasporto aereo.

ART. 2.

1. Il segretario generale del trasporto aereo determina, sotto le direttive del Ministro dei trasporti, i criteri generali e programmatici cui deve essere uniformata l'attività di trasporto aereo, uniformandosi alle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET). Il segretario generale del trasporto aereo si avvale della collaborazione del Comitato per la sicurezza del volo di cui all'articolo 6.

2. Dipendono dal segretario generale del trasporto aereo i servizi di navigazione aerea, del trasporto aereo e degli affari generali e del personale.

ART. 3.

1. Il servizio di navigazione aerea:

a) provvede alla emanazione di direttive operative e all'elaborazione di programmi di studio riguardanti le scuole di volo;

b) effettua ispezioni presso le scuole di volo e controlla l'organizzazione operativa delle società e dei privati;

c) provvede al mantenimento dello *standard* degli ispettori di volo;

d) effettua i controlli delle rotte delle linee aeree e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo;

e) accerta e controlla le capacità dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacità, delle licenze e delle abilitazioni;

f) provvede all'addestramento degli equipaggi di condotta;

g) formula pareri per le manifestazioni aeree;

h) coordina le richieste per l'emissione di *Notam*;

i) effettua controlli in volo per l'esatta applicazione delle procedure e a terra per l'efficienza operativa dei servizi relativi;

l) effettua controlli sull'organizzazione e sull'esercizio operativo a terra delle compagnie di navigazione aerea, degli *aeroclubs* e degli enti aeronautici civili;

m) provvede alla pianificazione della circolazione aerea;

n) provvede a tutte le attività connesse con la sicurezza del volo;

o) provvede alla raccolta e all'aggiornamento delle pubblicazioni tecniche estere e nazionali;

p) provvede all'istruzione, al rilascio, al rinnovo e al reintegro dei titoli aeronautici.

ART. 4.

1. Il servizio del trasporto aereo:

a) provvede al rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze in materia di:

1) servizi aerei di linea e predisposizione delle relative convenzioni;

2) servizi aerei non di linea e rilascio dei disciplinari;

3) servizi aerei stranieri;

b) provvede all'espletamento della vigilanza sugli enti ed aziende che operano nel settore aereo;

c) provvede all'approvazione delle tariffe relative ai servizi di competenza;

d) provvede all'approvazione della programmazione operativa in merito ai trasporti aerei con riguardo agli orari, alle frequenze ed alle tariffe dei voli;

e) provvede alla formulazione di proposte sulla base degli elementi tecnico-economici predisposti dall'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali di cui all'articolo 7, per la determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

f) attua ogni altro provvedimento previsto da leggi o regolamenti inerenti al trasporto aereo non attribuito ad enti o aziende operanti nel settore.

ART. 5.

1. Il servizio degli affari generali e del personale:

a) cura la fornitura dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento dell'attività del Ministero dei trasporti, compresa l'attività degli uffici del Gabinetto e delle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

b) amministra il personale del Ministero;

* c) provvede ad amministrare il bilancio del Ministero;

d) controlla i flussi finanziari e le spese che fanno capo al Ministero;

e) cura i problemi legislativi.

2. Il consiglio di amministrazione del servizio di cui al comma 1 è costituito nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e ad esso sono attribuiti i compiti ivi previsti. Il consiglio di amministrazione delibera nei modi previsti dall'articolo 147 del testo unico medesimo, come sostituito dall'articolo 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

ART. 6.

1. È istituito il Comitato per la sicurezza del volo, quale organo indipendente inserito nel Ministero dei trasporti. Esso è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

2. Il presidente ed i membri del Comitato durano in carica cinque anni, non possono essere nuovamente nominati, e possono essere revocati, per gravi motivi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. I componenti del Comitato devono essere scelti tra persone che abbiano specifiche competenze in materia di aviazione civile con particolare riguardo ai settori operativi dell'assistenza al volo e a quelli investigativi preposti alla sicurezza del volo.

4. Gli emolumenti del presidente e degli altri membri del Comitato sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il Comitato, per l'assolvimento dei suoi compiti, è dotato di un bilancio autonomo.

6. Il Comitato:

a) provvede alle richieste tecnico-formali di cui al titolo VIII, libro I, parte II, del codice della navigazione e alle indagini sui mancati incidenti aeronautici;

b) svolge, a richiesta della magistratura ordinaria ed amministrativa, funzioni di consulenza tecnica e fornisce chiarimenti nei procedimenti civili, penali ed amministrativi;

c) formula raccomandazioni in materia di sicurezza del volo al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti;

d) predispone annualmente una relazione, sullo stato della sicurezza del volo in Italia, che il Ministro dei trasporti invia al Parlamento;

e) propone al Ministro l'adozione di idonee misure per la prevenzione degli incidenti;

f) mantiene i rapporti con amministrazioni ed organizzazioni internazionali per una proficua collaborazione nei settori delle indagini per incidenti aeronautici e della relativa prevenzione.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti è stabilita la dotazione organica del personale e sono individuati i mezzi necessari all'assolvimento dei compiti del Comitato. Con lo stesso decreto si provvede a stabilire il regolamento dell'attività del Comitato e del personale addetto.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro sono previste le norme di contabilità, secondo i principi dell'autonomia di bilancio e della snellezza delle procedure di spesa, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato vigenti.

9. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il controllo della Corte dei conti sugli atti del Comitato è successivo.

11. Oltre a quanto stabilito dal comma 6, il Comitato:

a) può richiedere atti, documenti e informazioni ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore del trasporto aereo e dispone l'audizione personale anche dei passeggeri;

b) può provvedere a dirette verifiche su aeromobili ed impianti, anche se sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, previo nulla osta di quest'ultima, e su luoghi comunque interessati a vicende inerenti alla sicurezza del volo nonché sulle scuole di volo.

ART. 7.

1. È istituito l'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali.

2. L'ente ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria entro i limiti stabiliti dalla presente legge. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti ed esercita la sua attività con l'obiettivo di organizzare la costruzione e la gestione di tutte le strutture aeroportuali civili.

3. L'ente subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi delle società di gestione aeroportuali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti finanziari ed economici, e succede alle stesse società nei beni patrimoniali ceduti dallo Stato ovvero acquisiti o da acquisire a seguito di procedure di esproprio a termini di legge per fini di pubblica utilità, nonché dei beni del demanio trasporti di pertinenza degli aeroporti, nonché in tutti gli apparati civili al volo e negli impianti di assistenza radio e visuale al volo di proprietà dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

4. Le modalità per il trasferimento dei beni di cui al comma 3 saranno fissate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 1992.

ART. 8.

1. L'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali:

a) elabora i piani regolatori aeroportuali;

b) elabora i progetti di massima ed esecutivi delle infrastrutture aeroportuali ed approva i progetti elaborati da terzi;

c) predispone i capitolati tecnici e gli schemi di contratti di appalto;

d) espleta le gare d'appalto e stipula i relativi contratti;

e) provvede agli espropri necessari per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali;

f) provvede alla direzione, vigilanza e collaudo dei lavori di competenza;

g) provvede alla realizzazione diretta ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti nonché all'acquisto di mezzi e macchinari;

h) può affidare in concessione i singoli beni e le aree aeroportuali, ai fini dell'esercizio di attività commerciali;

i) provvede alla gestione degli aeroporti con esclusione dei sistemi aeroportuali di cui all'articolo 11;

l) affida in concessione la gestione totale o parziale di singoli aeroporti o di sistemi aeroportuali;

m) provvede al controllo sulla esecuzione delle convenzioni disciplinanti le concessioni di cui alle lettere h) ed l);

n) predispone gli elementi tecnico-economici necessari alla determinazione dei diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e delle tariffe aeroportuali;

o) provvede all'accertamento, alla registrazione, all'imputazione e riscossione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, con esclusione di quelli attribuiti direttamente dalla legge agli enti di gestione;

p) provvede all'attività di ricerca, di studio e di rilevazione statistica, in collegamento con amministrazioni, enti e società del settore del trasporto aereo;

q) provvede al coordinamento e al controllo dei servizi aeroportuali svolti da terzi;

r) provvede al potenziamento, all'ammodernamento, alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione e manutenzione;

s) provvede alle acquisizioni di terreno e alla costruzione delle opere demaniali necessarie alle realizzazioni degli impianti di cui alla lettera r).

2. Le funzioni attinenti il potenziamento, l'ammodernamento, la costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, la loro installazione, ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali, e la loro manutenzione, attribuite, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono trasferite all'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali.

ART. 9.

1. L'ente di cui all'articolo 7 è retto da un comitato composto da un presidente, nominato dal Ministro dei trasporti su proposta del segretario generale del trasporto aereo, il cui mandato è quinquennale, rinnovabile per non più di una volta, e da sei consiglieri aventi particolari capacità tecniche in relazione ai compiti loro affidati.

2. I consiglieri del comitato sono nominati, con mandato quinquennale, con decreto del Ministro dei trasporti.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento del comitato.

4. Al presidente ed ai componenti del comitato nonché al segretario spetta un compenso annuo che è determinato con

decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi spettano, qualora risiedano in località diversa dalla sede del comitato, per l'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato medesimo, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsti dalle disposizioni in vigore per gli impiegati delle amministrazioni dello Stato.

ART. 10.

1. Gli aeroporti italiani sono enti pubblici e sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali, che in relazione alle esigenze generali del traffico aereo civile nazionale individua il livello di attività di ciascuno scalo.

ART. 11.

1. Il sistema aeroportuale di Roma è costituito dagli aeroporti di Fiumicino, Ciampino e Roma Urbe; il sistema aeroportuale di Milano è costituito dagli aeroporti di Malpensa, Linate e Bergamo.

2. I sistemi aeroportuali di Roma e Milano sono costituiti in sistemi autonomi ed hanno lo scopo di provvedere all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi rispettivamente sugli aeroporti di Roma e Milano.

3. I sistemi autonomi aeroportuali di Roma e Milano rappresentano la principale autorità aeroportuale ed assorbono le funzioni precedentemente svolte, nell'ambito aeroportuale, dalle società di gestione, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero dell'interno, limitatamente al controllo sicurezza bagagli svolto dalla Polizia di Stato e al servizio antincendi svolto dai vigili del fuoco, dal Ministero della sanità, limitatamente al pronto soccorso, e dal Ministero della marina mercantile per il servizio di soccorso a mare nell'aeroporto di Fiumicino.

4. I sistemi autonomi aeroportuali di Roma e Milano hanno la durata di 60 anni e provvedono:

a) all'amministrazione dei fondi e proventi loro assegnati e da determinare

con successivo decreto del Presidente della Repubblica;

b) all'esecuzione delle opere aeroportuali ordinarie e straordinarie, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti negli aeroporti di cui al comma 1;

c) ai servizi aeroportuali da definire con successivo regolamento del Ministro dei trasporti ed al coordinamento di tutti i servizi connessi avvalendosi, per delega statale, di tutti i poteri attualmente attribuiti al direttore dell'aeroporto dal codice della navigazione.

5. I presidenti dei nuovi sistemi autonomi aeroportuali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. L'assemblea dei sistemi autonomi è costituita dal presidente e da nove membri designati dallo Stato, dalla regione e dal principale comune interessato, in proporzione della rispettiva partecipazione agli investimenti per la realizzazione degli aeroporti. La regione ed il comune hanno comunque diritto di designare almeno un membro dell'assemblea. Fanno parte dell'assemblea un dirigente della Direzione generale dell'aviazione civile designato dal Ministro dei trasporti ed un rappresentante dei lavoratori aeroportuali.

7. L'assemblea delibera su tutte le questioni che verranno precisate nel decreto di cui al comma 4 dell'articolo 14.

8. I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. Ad essi è attribuita, con delibera dell'assemblea, una indennità annuale.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

10. Il presidente ed i componenti dell'assemblea che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dai sistemi autonomi aeroportuali di Roma e Milano.

12. Nei confronti dei componenti dell'assemblea trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

ART. 12.

1. I sistemi di cui all'articolo 11 sono costituiti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che specificheranno le modalità per l'inserimento nei nuovi sistemi della attuale proprietà azionaria della SEA di Milano, della SACBO di Bergamo e della Società aeroporti di Roma, identificando le quote dei conferimenti patrimoniali e finanziari dello Stato nei sistemi. A tale scopo dovranno essere valutati gli investimenti passati e presenti direttamente o indirettamente a carico dello Stato.

2. Le quote azionarie dei gestori aeroportuali che abbiano effettuato investimenti sugli aeroporti di cui al comma 1 dell'articolo 11 e che siano in possesso di soggetti privati dovranno essere riscattate dal nuovo sistema autonomo aeroportuale.

ART. 13.

1. Sono organi dei sistemi autonomi aeroportuali di Roma e Milano:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente.

ART. 14.

1. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo 13 occorre la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il presidente.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. L'assemblea è convocata dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere designato ai sensi del comma 2 dell'articolo 16, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Le modalità di funzionamento dell'assemblea saranno stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione dell'assemblea stessa.

ART. 15.

1. Le deliberazioni dell'assemblea e del presidente nell'ambito delle proprie competenze sono esecutive.

2. Il Ministro dei trasporti, con richiesta motivata da formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della deliberazione adottata.

3. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le finalità attribuite dalla presente legge al sistema autonomo aeroportuale e con direttive generali da esso impartite, il Ministro dei trasporti può disporre l'annullamento nei successivi venti giorni dal ricevimento dei richiesti chiarimenti integrativi di giudizio.

4. In caso di accertata irregolarità o di deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o la efficienza economico-finanziaria del sistema autonomo aeroportuale, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, l'assemblea può essere sciolta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Ministro dei trasporti. In

tale caso i poteri del presidente dell'assemblea sono attribuiti ad un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento dell'assemblea. Entro tre mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituita l'assemblea. Con le stesse procedure di cui al comma 5 dell'articolo 11 il presidente del sistema autonomo aeroportuale può essere sostituito per gravi ragioni.

ART. 16.

1. Il presidente del sistema autonomo aeroportuale:

a) ha la legale rappresentanza del sistema autonomo aeroportuale dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e finanziaria;

b) convoca e presiede l'assemblea, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

c) sottoscrive con firma unica gli atti e i documenti del sistema autonomo aeroportuale.

2. Nella prima seduta dell'assemblea è nominato il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza del sistema autonomo aeroportuale possono essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e periferici, del sistema, sentita l'assemblea.

4. Il presidente non può esercitare altri uffici e gli è assegnata una indennità annuale deliberata dall'assemblea.

5. Il presidente è capo dell'amministrazione autonoma del sistema aeroportuale e delegato del Governo.

6. Il presidente è la massima autorità governativa sull'aeroporto. Esso provvede con propri decreti alla esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza dall'assemblea, e dispone di tutti gli oggetti appartenenti all'amministrazione.

7. Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa, polizia della navigazione e polizia degli aerodromi può emettere ordinanze e richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e, nell'interesse generale, può disporre l'espulsione di persone dall'aeroporto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti nell'ambito aeroportuale, che non siano in consegna alla dogana, acquisendo il ricavato al fondo cassa del sistema aeroportuale, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dalla legge.

8. Sono inoltre devolute al presidente del sistema aeroportuale tutte le funzioni, i poteri e le responsabilità attualmente attribuiti al direttore dell'aeroporto dal codice della navigazione e dalle leggi vigenti.

9. Nell'ambito dell'aeroporto il presidente può inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attività individuale o collettiva; può disporre, mediante corrispettivo, la requisizione di cose ed in genere ordinare quanto necessario per assicurare la continuità e il regolare svolgimento dei servizi aeroportuali e dei trasporti aerei.

10. Il presidente coordina lo svolgimento dei servizi pubblici e di Stato nell'ambito aeroportuale.

ART. 17.

1. Il sistema autonomo aeroportuale provvede, a sua cura e spese, al servizio antincendio, ai controlli di sicurezza aeroportuale, ai servizi di pronto soccorso aeroportuale, alla sorveglianza dei beni di sua pertinenza e, ove richiesto, può mettere a disposizione servizi di supporto per l'espletamento delle formalità doganali.

2. Restano salve le attuali disposizioni legislative sulle competenze del Ministero dell'interno in materia di polizia di frontiera, del Ministero delle finanze in materia doganale e del Ministero della sanità in materia di controlli sanitari, con il coordinamento del presidente del sistema autonomo aeroportuale.

3. In caso di incidente aereo la competenza del sistema aeroportuale è limitata allo sgombero dei relitti, previa autorizzazione delle autorità inquirenti.

ART. 18.

1. Gli organi preposti alle strutture periferiche dell'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali, eccezion fatta per i sistemi aeroportuali di Roma e Milano di cui all'articolo 11, esercitano le funzioni ed i poteri attribuiti dalle norme del codice della navigazione al direttore dell'aeroporto.

2. Gli organi periferici coordinano le attività svolte dalle altre amministrazioni e dai soggetti privati che operano nell'ambito aeroportuale. A tal fine emanano ordinanze vincolanti dirette a garantire l'espletamento delle diverse competenze e la funzionalità dei servizi affidati a terzi; adottano altresì, previa diffida, provvedimenti sostitutivi nei casi di inadempimento da parte dei soggetti privati agli obblighi derivanti dal servizio pubblico.

3. Quando si prospetti l'eventualità di gravi disservizi, tali da compromettere l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, il dirigente preposto all'organo periferico riferisce al prefetto competente, proponendo l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne dà immediata comunicazione al Ministro dei trasporti.

4. Gli organi periferici provvedono alla direzione ed alla gestione degli aeroporti sulla base di criteri di economicità, nel rispetto della pianificazione tecnica e finanziaria.

ART. 19.

1. Le funzioni concernenti l'elaborazione della normativa operativa, il controllo e l'approvazione dei manuali operativi, la programmazione in materia di produzione di aeromobili, motori, strumenti,

equipaggiamenti vari di bordo e parti di ricambio interessanti l'aviazione civile, attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, alla competenza del Servizio della navigazione aerea della direzione generale dell'aviazione civile sono trasferite al Registro aeronautico italiano.

2. Il controllo a terra e in volo sulla rispondenza degli impianti visivi e di radioassistenza, attribuito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è trasferito al Registro aeronautico italiano.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il contingente di personale tecnico-aeronautico da trasferire al Registro aeronautico italiano, previa domanda degli interessati, le modalità del trasferimento e i criteri per l'inquadramento nell'ente. Con lo stesso decreto sono determinate le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti del Registro aeronautico italiano e quelle in possesso del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.

4. Il tariffario per le funzioni di cui al comma 2 è determinato con le stesse modalità previste per i tariffari propri del Registro aeronautico italiano.

5. Il Registro aeronautico italiano è autorizzato a provvedere all'assunzione diretta di 20 piloti di professionalità già formata da inquadrare in apposito ruolo, di 20 ingegneri abilitati ed iscritti nel relativo albo professionale e di 20 tecnici aeronautici da destinare alle nuove funzioni attribuite al Registro aeronautico italiano.

6. Il Registro aeronautico italiano può delegare a privati, la cui qualificazione e capacità sia nota all'ente e da esso riconosciuta, i controlli sulle costruzioni e sull'esercizio degli aeromobili civili, previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché dall'articolo 2, primo comma, numeri 1) e 2),

dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1984, n. 1090.

7. Nell'ambito della delega di cui al comma 6 competono al Registro aeronautico italiano la vigilanza e le verifiche circa l'attività svolta dal delegato.

8. Il Registro aeronautico italiano adegua il proprio statuto alle norme di cui al presente articolo.

9. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul bilancio del Registro aeronautico italiano.